



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

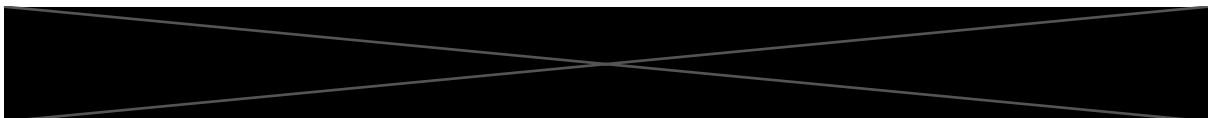
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 13 maggio 2026, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 41257/2024, vertente

TRA



tutti elettivamente domiciliati a  presso lo studio degli Avv.ti Pier Luigi Panici, Chiara Panici e Matteo Panici che li rappresentano e difendono, per procura a margine del ricorso;

RICORRENTI

E



in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria, in virtù di procura *ad litem* rilasciata in calce



alla memoria, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via
Po 25/b;

RESISTENTE

OGGETTO: interposizione di prestazioni di manodopera e/o appalto illecito.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, si sono rivolti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di:

- accertare e dichiarare, previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra i ricorrenti e [REDACTED] sussiste ed è tuttora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo), sin dal 02.11.2011 per [REDACTED] [REDACTED], dal 01.12.2002 per [REDACTED], dal 01.11.2003 per [REDACTED] [REDACTED] dal 01.01.2003 per [REDACTED], dal 02.11.2011 per [REDACTED] e dal 05.02.2018 per [REDACTED] (o dalle diverse date che dovessero risultare di giustizia); con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area professionale 1° livello retributivo del CCNL CREDITO medio tempore applicato;

- accertare l'obbligo e condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti le ordinarie retribuzioni previste dal CCNL Credito 2° area professionale 1° livello retributivo a partire dalla domanda (data del deposito e/o della notifica del presente ricorso), a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni, sulla base di € 2.623,51 per i ricorrenti [REDACTED], di € 2.536,30 per i ricorrenti [REDACTED] ed €2.478,16 per la ricorrente [REDACTED] (paga



base oltre scatti d'anzianità). Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate.

- Con vittoria di onorari di lite, oltre iva e cap, oltre 15% per spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno esposto di lavorare per [REDACTED] in esecuzione di un contratto di appalto di manodopera stipulato dalla loro formale datrice di lavoro, con le mansioni di addetti alla accoglienza e alla portineria presso lo stabile sito in via [REDACTED]. Più precisamente, dal 1° novembre 2023 i ricorrenti - ad eccezione di [REDACTED] - lavorano, nell'arco di un mese, tre settimane presso le palazzine di [REDACTED], e una settimana presso gli altri appalti [REDACTED] di Roma (siti in [REDACTED]).

La ricorrente [REDACTED] invece, dal 1° novembre 2023, lavora presso lo stabile [REDACTED]

I ricorrenti, sebbene siano stati tutti formalmente assunti e retribuiti da varie società intermediarie, che sono sempre state estranee alla prestazione lavorativa, la quale di fatto è stata diretta ed organizzata unicamente da dipendenti [REDACTED] lavorano in favore della resistente, senza soluzione di continuità, rispettivamente: [REDACTED] dal 2.11.2011; [REDACTED] dal 01.12.2002; [REDACTED] dal 1.11.2003; [REDACTED] dal 1.01.2003; [REDACTED] dal 2.11.2011 e [REDACTED] dal 05.02.2018.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio [REDACTED], eccependo, in via preliminare: l'esistenza di una precedente conciliazione giudiziale su parte del rapporto oggetto di contestazione, la decadenza dei ricorrenti dall'impugnazione dei contratti di appalto, la prescrizione dei diritti dei lavoratori, nonché una diversa decorrenza della prestazione lavorativa, e nel merito, contestando quanto ex *adverso* dedotto concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso.



La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza odierna con la presente sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato, e dunque, va accolto.

In via preliminare, va accolta l'*exceptio rei transactae* formulata dalla società resistente.

Come documentato in atti, [REDACTED] hanno definito transattivamente, in data 31 gennaio 2006, avanti il Tribunale di Roma, con verbale di conciliazione n. 3278/2006, una causa avente *petitum* e *causa petendi* parzialmente coincidenti con quelli della odierna controversia contenente la previsione, dietro pagamento di una somma pari ad € 10.850,00 netti ciascuno oltre concorso spese legali, della rinuncia a qualsivoglia domanda nei confronti di [REDACTED] (oggi [REDACTED]) “*per ogni ragione o titolo che tragga origine dai contratti di lavoro (subordinato e/o) autonomo stipulati individualmente dagli stessi con le società [REDACTED] in virtù dei quali i sigg.ri [omissis] [REDACTED] [omissis], [REDACTED] [omissis] hanno lavorato presso alcune sedi della [REDACTED] e dei quali contratti, così come della cessazione degli stessi, riconoscono espressamente la legittimità formale e sostanziale (cfr. doc. n. 13 della memoria di costituzione)*”.

Per tale ragione, vanno dichiarate inammissibili le domande proposte dai ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] sino al 31.12.2005, perché oggetto di una precedente transazione cd. tombale. Per l'effetto, ogni loro domanda deve essere limitata al periodo successivo al 1° gennaio 2006.

In merito, poi, all'eccezione di decadenza formulata da parte resistente, si osserva invece quanto segue, nell'odierna fattispecie (in cui è prospettata l'esistenza di un appalto illecito di manodopera) trova applicazione l'art. 32, comma 4, lett. d), L. 4 novembre 2010, n. 183. La norma in parola stabilisce che “*le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come*



modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: ... d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

Nell'interpretare la disposizione la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che *“il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso”.*

Alla luce dei principi richiamati, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto opinato da parte resistente, non sia idonea a far decorrere il termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 4 novembre 2010, n. 183 la naturale scadenza del contratto di appalto. Dal momento che la resistente non risulta aver mai adottato, alcuna comunicazione equipollente ad un atto di recesso, né alcun atto scritto di contestazione della titolarità del rapporto di lavoro, deve concludersi per la tempestività dell'impugnazione dell'interposizione, siccome intervenuta prima dell'inizio del decorso del termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 4 novembre 2010, n. 183.

Per le ragioni esposte l'eccezione scrutinata deve essere respinta.

Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione ex art.2946 c.c., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il decorso del termine prescrizione non può, in linea generale, decorrere in costanza di un rapporto che, nel momento in cui si svolgeva e prima della sua (nel caso di specie non ancora avvenuta) cessazione, non era caratterizzato da



stabilità reale, presupposto che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in ragione dell'esclusione del "*metus*". (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 numero 13722; 23 aprile 2002 n.5934).

Con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui all'art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "*ratione temporis*"), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto "*ab initio*" con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (cfr. Cass. 04/06/2014 n. 12553).

Nel caso di specie non risulta intervenuta alcuna cessazione del rapporto di lavoro e si rileva l'assenza di stabilità del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della impresa appaltatrice per le sue connotazioni. La carenza di una stabilità reale riconosciuta ed operativa impedisce il decorso della prescrizione durante il rapporto, a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, 143 del 1969 e n. 174 del 1972. (V., per tutte, Cass. n. 11736/2007).

Passando all'esame nel merito, si deve premettere che la fattispecie sottoposta alla cognizione del Tribunale dell'interposizione di manodopera è regolata dall'art. 29 del d.Lgs. n. 276 del 2003 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) che - pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro (in precedenza previsto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, poi abrogato dal d.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria



(appalto, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.

La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata, dunque, storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. In particolare, il D.lgs. n. 276/2003 non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 L. n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (v. Cass., S.U., n. 22910/2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel 2003, secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione "si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di 'somministrazione irregolare' ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit."). Né il legislatore avrebbe comunque potuto eliminare la somministrazione irregolare, considerato che tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/03 vi era anche quello della "...6) *conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro*" (Cass. n. 3795/2013).

Il criterio discreitivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente



 Sicché *“E’ onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”* (v. Cass. n. 29889/2019).

E dunque, presupposto imprescindibile affinché tale onere possa ritenersi assolto è la dimostrazione della sussistenza tra tali soggetti di siffatti contratti, indispensabili al fine di acclarare a quale titolo e in base a quali previsioni negoziali un lavoratore, formalmente dipendente da un soggetto, abbia reso la propria opera all’interno del contesto organizzativo facente capo ad altro soggetto e nell’interesse di quest’ultimo, essendo, altresì, evidente che se non vi è prova di tali contratti e del loro oggetto neppure può esservi prova delle riconducibilità delle attività concretamente espletate a previsioni contrattuali che legittimino la dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.

Come ben espresso da precedente pronuncia di questo Tribunale (v. sent. N. 11415 del 18.12.2019, est. Cacace), cui si intende dare continuità *“Se non vi è prova del contratto di appalto non può esservi prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che l’attività svolta dal lavoratore alle dipendenze di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest’ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, poco importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore, in quanto il rapporto si costituirà sempre e comunque con l’utilizzatore, poiché il datore di lavoro formale (e magari anche sostanziale) si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione soggettiva a stipulare contratti di tale tipo”*.

Tanto premesso, deve considerarsi che i ricorrenti hanno iniziato a svolgere la loro prestazione a favore di  a partire dalle seguenti date:

 dal 2.11.2011,  dal 1.12.2002, 



██████████ dal 1.11.2003, ██████████ dal 1.01.2003, ██████████
dal 2.11.2011, ██████████ dal 5.02.2018.

Tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, in virtù dell'art. 115 c.p.c., poiché la resistente ha formulato delle contestazioni del tutto generiche sul punto, limitandosi ad affermare: *“Si contesta, innanzitutto, recisamente che i ricorrenti abbiano iniziato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell'ambito di un contratto di appalto che vede ██████████ come soggetto appaltante, dalle rispettive date ex adverso indicate”*, senza neppure allegare quale sarebbe stata la data in cui i ricorrenti avrebbero iniziato a rendere la loro prestazione a favore dell'appaltante.

Del pari pacifiche sono le loro mansioni di addetti alla accoglienza e alla portineria, nonché l'orario di lavoro *full-time* dedotto dai ricorrenti.

A fronte della contestazione attorea, circa l'esistenza di genuini contratti di appalto tra la ██████████ e le datrici di lavoro del ricorrente, la ██████████ ha prodotto i seguenti contratti di appalto (v. docc. 1-7 e 16): contratto di appalto con la società ██████████ (1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004); Accordo Quadro con la ██████████ (avente durata 1° luglio 2011 al 30 giugno 2013, successivamente prorogato dal 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 e poi dal 1° luglio 2014 – 31.7.2014); Accordo Quadro con I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A (avente durata dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2017) poi prolungato, per effetto di quattro successive proroghe (1° 8.2017 – 31.1.2018; 1° 2.2018 – 30.6.2018; 1° 7.2018 – 31.12.2018; 1° 1.2019 – 30.6.2019) e Accordo Quadro con ██████████ (avente efficacia quadriennale dal 1° 7.2019).

Ebbene detta produzione appare lacunosa e dunque inidonea a fornire una persuasiva dimostrazione della sussistenza del titolo di utilizzazione dei dipendenti per gran parte del periodo in cui questi hanno lavorato in favore di



Difatti, deve innanzitutto evidenziarsi che [REDACTED] per il periodo lavorativo sino a giugno 2011, salvo per l'accordo con [REDACTED], non ha prodotto alcun contratto di appalto; per il periodo da luglio 2011, invece, i contratti in atti sono stati stipulati con soggetti giuridici diversi dal formale datore di lavoro dei ricorrenti e nessun contratto di subappalto è stato allegato.

Al riguardo è bene anticipare, salvo quanto di seguito meglio specificato, che, sebbene l'appalto non sia un contratto che richiede la forma scritta *ad substantiam* e il cui contenuto potrebbe essere anche provato per testimoni, nel caso in esame manca in ogni caso una compiuta e puntuale articolazione dei mezzi di prova che possa compensare le carenze della prova documentale.

Tanto premesso, sulla base delle evidenze documentali allegate alla memoria difensiva [REDACTED], deve evidenziarsi che i ricorrenti [REDACTED] hanno iniziato a rendere la prestazione lavorativa in assenza di qualsivoglia contratto di appalto sottoscritto tra [REDACTED] e il formale datore di lavoro sino al giugno 2011; per il periodo da luglio 2011 al 31 luglio 2014 i ricorrenti hanno reso la prestazione lavorativa con un contratto di appalto, le cui proroghe comunque risultano sottoscritte con efficacia retroattiva, non ammessa in base ai principi generali che regolano la materia contrattuale nel nostro ordinamento; infine, ricorrenti, dal 1° agosto 2014 (mentre la sig.ra [REDACTED] dal 05.02.2018), hanno reso la prestazione lavorativa in assenza di qualsivoglia contratto di appalto stipulato con il formale datore di lavoro.

Per i suddetti periodi per il quale non è stato prodotto alcun contratto di appalto, [REDACTED] avrebbe dovuto quindi allegare e provare in che termini l'attività svolta dalla formale datrice di lavoro dei ricorrenti era stata disciplinata, quanto ad oggetto, luogo di espletamento, modalità ecc., mentre, nel caso di specie, si è limitata ad affermare che il contratto di appalto richiamato sia andato smarrito stante il tempo trascorso. In difetto di tale puntuale allegazione non appare provato che il titolo di utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente fosse un contratto di appalto.



Per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2017, è stato prodotto un contratto di appalto tra la resistente e [REDACTED], tuttavia, tutti i ricorrenti (ad eccezione di [REDACTED] che ha iniziato a rendere la prestazione dal 05.02.2018), in tale periodo, non risultano dipendenti di [REDACTED] ma [REDACTED]

A tal riguardo, si osserva che non è stato allegato alcun contratto di subappalto tra dell'[REDACTED] ed i formali datori di lavoro dei ricorrenti, che avrebbe dovuto avere forma scritta come espressamente convenuto dalle parti (cfr. art. 9 del contratto, pag. 9, *“...il mandatario, in esecuzione del mandato conferitogli, si impegna a concludere con i fornitori, in nome proprio e per conto dei contraenti, i contratti di reception, secondo lo schema di cui all'allegato 7”*).

Analoghe considerazioni valgono anche per il periodo dal 1° luglio 2019 e i successivi quattro anni, per il quale si allega un contratto di appalto tra la resistente e [REDACTED], senza considerare che in tali anni i ricorrenti erano dipendenti di Istituto [REDACTED]

Anche in tal caso, non è stato allegato alcun contratto di subappalto tra [REDACTED] ed i formali datori di lavoro dei ricorrenti, che devono essere in forma scritta come espressamente convenuto dalle parti. Secondo il cap. 5.2 del contratto (pag. 6) l'appaltatore, infatti, deve *“sottoscrivere con i fornitori (individuati e graditi da [REDACTED] Contratti di Reception di subappalto, sostanzialmente conformi a quanto previsto dal presente accordo e nel pieno rispetto della disciplina sul subappalto prevista nel successivo art. 38”*.

Ancora, al cap. 6.1 (pag. 7) è indicato che *“per assicurare la prestazione dei Servizi di Reception nei termini previsti dall'Accordo, l'Appaltatore, si impegna a stipulare con i fornitori i contratti di reception di subappalto, sostanzialmente uguali al presente accordo”*.



Infine, al capitolo 38.1 dell'accordo si prevede che *“l'appaltatore potrà stipulare in subappalto contratti di reception con terzi soggetti.....”*, e al capitolo 38.2 che *“prima della sottoscrizione dei contratti di reception, l'appaltatore dovrà trasmettere al contraente, per iscritto...”*

I contratti di appalto prevedono, quindi, che tanto la richiesta dell'appaltatrice quanto il contratto di subappalto devono avere forma scritta. È evidente che la previsione della forma scritta ha la finalità di responsabilizzare le parti e risponde ad esigenze di certezza, rendendo edotti anche i terzi dell'eventuale sussistenza di un subappalto e del contenuto esatto dello stesso.

Tanto premesso deve osservarsi poi che, ai sensi dell'art. 1352 c.c. *“se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”*.

Ora, la presunzione meramente relativa di cui alla norma citata non può essere superata da un successivo accordo verbale (da poter quindi provare per testi), in quanto l'eventuale revoca tacita dell'obbligo di forma scritta dell'atto (pur sempre possibile, stante il generale principio di libertà delle forme) presupporrebbe la prova di atti inconciliabili con la volontà di mantenere il suddetto patto di forma scritta, laddove, nel caso in esame, la reiterata riproduzione del suddetto patto di forma scritta in tutti i contratti succedutisi nel corso del tempo appare, al contrario, dimostrativa della perdurante volontà di dare applicazione al predetto onere di forma.

Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la possibilità di provare per testi i contratti di subappalto; richiesta di prova questa invero neppure formulata dalla resistente.

In difetto della suddetta prova documentale e comunque di una puntuale ed articolata richiesta di prova per testi che potesse ad essa supplire, deve in conclusione escludersi che sia stato dimostrato dalla resistente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, che l'attività lavorativa svolta dai



ricorrenti alle dipendenze delle formali datrici di lavoro sia effettivamente riconducibile nell'ambito di un genuino contratto di appalto/subappalto.

Escluso che la resistente abbia fornito la prova che l'utilizzazione dei ricorrenti, presso i propri luoghi di lavoro e per i servizi resi nel proprio esclusivo interesse, sia dipesa da un genuino contratto di appalto ovvero da un genuino contratto di subappalto stipulato con le formali datrici di lavoro del ricorrente, ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, D. Lgs. 276/2003, salvo che per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004, deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro in capo alla committente, effettiva utilizzatrice della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per [REDACTED] dal 02.11.2011, per [REDACTED] dal 31.01.2006 (atteso il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti), per [REDACTED] dal 01.11.2003, per [REDACTED] dal 31.01.2006 (atteso il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti), per [REDACTED] dal 02.11.2011 e per [REDACTED] dal 05.02.2018.

Tanto chiarito, considerato che è pacifico tra le parti che i ricorrenti abbiano sempre svolto le ordinarie mansioni di addetti alla accoglienza e alla portineria; che dette mansioni sono inquadrabili nella nell'area professionale 2, livello retributivo, 1, CCNL "Credito" (in quanto a tale area appartengono "*i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale*" e tra i profili professionali esemplificativi collocati nel 1° livello retributivo di tale area sono, tra gli altri, compresi: "*lavoratori che eseguono ... lavori di normale difficoltà di esecuzione per ... la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo o per l'individuazione di guasti di facile riparazione*") e che a tali lavoratori, in assenza di una contestazione specifica sul punto della resistente, spetta una retribuzione lorda mensile di euro 2.623,51 per i ricorrenti



██████████ di € 2.536,30 per i ricorrenti ██████████ ed €2.478,16 per la ricorrente ██████ oltre scatti d'anzianità, accogliendosi per quanto di ragione la domanda attorea, dichiarato che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in essere, deve condannarsi la resistente a corrispondere ai ricorrenti le retribuzioni maturate dalla formale costituzione in mora ovvero dalla data di notifica del presente ricorso (derivando l'obbligo retributivo della datrice di lavoro, in un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è quello di lavoro, dall'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore), da calcolarsi in ragione dell'inquadramento nella 2^a area professionale – 1° livello retributivo CCNL Credito, sulla base di degli importi sopra indicati, oltre rivalutazione ed interessi.

È bene a questo punto evidenziare che i ricorrenti tutt'ora lavorano alle dipendenze della ██████████ ovvero della società con cui, come detto, da ultimo ██████ ha stipulato contratto di appalto per i servizi di reception.

Le somme erogate da tale società ai ricorrenti a titolo retributivo vanno quindi detratte quelle dovute dalla ██████ a titolo retributivo.

L'impianto sanzionatorio previsto dall' art. 29, comma 3 bis), del dal D. Lgs. n. 276/2003, contenente il rinvio all'art. 27 comma 2 del medesimo D. Lgs., consente, infatti, l'incidenza liberatoria tanto dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi (ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c.), quanto di quelli eseguiti dallo stesso datore di lavoro fittizio ("tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata"), pagamenti, quindi, effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione, con applicazione dell'art. 2036, comma 3, c.c. (ricorrendo un caso in cui non è ammessa la ripetizione; sicché colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore).



Nella specie, pertanto, essendo pacifico che i ricorrenti, dalla data della notifica del ricorso, hanno continuato a ricevere la retribuzione dall'appaltatrice datrice di lavoro, detta retribuzione va comunque detratta dalle somme dovutegli a titolo retributivo da [REDACTED]

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 02.11.2011 per [REDACTED] dal 31.01.2006 (atteso il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti) per [REDACTED] dal 01.11.2003 per [REDACTED] dal 31.01.2006 (atteso il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti) per [REDACTED] dal 02.11.2011 per [REDACTED] dal 05.02.2018 per [REDACTED] con diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella 2^a area professionale – 1° livello retributivo CCNL Credito;
2. Accerta e dichiara che il predetto rapporto di lavoro è ancora in essere;
3. Per l'effetto condanna la resistente a corrispondere le retribuzioni mensili di euro 2.623,51 per i ricorrenti [REDACTED], di € 2.536,30 per i ricorrenti [REDACTED] ed €2.478,16 per la ricorrente [REDACTED] (paga base oltre scatti d'anzianità) maturate dalla data di notifica del ricorso, da calcolarsi in ragione del suddetto inquadramento, detratti gli importi ricevuti dal ricorrente a decorrere da tale data a titolo retributivo dall'[REDACTED] [REDACTED] oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità;



4. Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5.664,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.

Roma, 13.5.2026.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Paola Crisanti

Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Carlotta La Vecchia.

